

Deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2011, n. 45-2200

Art. 45, l.r. 70/1996. Approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2011/2012, delle relative istruzioni operative e delle modifiche dei periodi dell'esercizio venatorio ad alcune specie.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

vista la l.r. 4 settembre 1996 n. 70, come modificata dall'art. 23 della l.r. 6.8.2009, n. 22, avente ad oggetto "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

visto l'art. 45 della citata l.r. 70/96, in base al quale la Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, già Istituto nazionale per la fauna selvatica) e il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica di cui all'art. 24 della l.r. 70/96, entro e non oltre il 15 giugno, pubblica il calendario venatorio valido per l'intero territorio regionale e le disposizioni relative alla stagione venatoria;

considerato che, ai sensi dell'art. 45, comma 2, della l.r. 70/1996, il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria riguarda i seguenti oggetti:

- a) - specie cacciabili e periodi di caccia;
- b) - giornate e orari di caccia;
- c) - carniere giornaliero e stagionale;
- d) - ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;
- e) - periodi, modalità per l'addestramento dei cani da caccia e loro impiego durante la stagione venatoria;

considerato che ai sensi dell'art. 44, comma 3, della l.r. 70/96 l'esercizio venatorio alle specie volpe, starna, pernice rossa, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e fagiano di monte, è consentito esclusivamente sulla base di piani numerici, tenuto conto delle stime della consistenza di ciascuna popolazione in ogni Ambito Territoriale di caccia (ATC) e Comprensorio alpino (CA), effettuate dagli organismi di gestione ed approvati dalla Giunta regionale;

considerato altresì che ai sensi dell'art. 44, comma 4 della citata l.r. 70/96, l'esercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito sulla base di piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA. L'autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all'effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani;

ritenuto, ai sensi dell'art. 46, comma 5, della l.r. 70/96 ed al fine di una maggior tutela della specie lepre comune, di ridurre, per la stagione venatoria 2011/2012, il carniere giornaliero ad un solo capo e di anticipare al 4 dicembre la chiusura dell'attività venatoria alla specie;

dato atto che, ai sensi del primo comma dell'art. 45 della l.r. 70/96, con nota n. 12466/DB1111 del 19.5.2011 è stato sentito, in merito al calendario venatorio 2011/2012, l'ISPRA;

vista la nota n. 0018327/T-A11 del 27.5.2011 con la quale il suddetto Istituto ha espresso il proprio

parere in merito evidenziando che "sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata da codesta Amministrazione" e rilevando, tuttavia, che:

- la proposta di calendario venatorio prevede, per le specie quaglia, fagiano, pernice rossa, starna, beccaccia, beccaccino, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena periodi di prelievo più estesi di quelli indicati nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";
- ritiene opportuna la posticipazione della data di apertura dell'attività venatoria alla specie lepre comune al 1° ottobre e quella dell'addestramento ed allenamento dei cani alla fine di agosto, primi di settembre;
- ritiene opportuna l'adozione di munizioni atossiche per la caccia agli ungulati ovvero l'uso del fucile a canna rigata nel prelievo del cinghiale;

ritenuto di accogliere le osservazioni dell'ISPRA in ordine alla definizione dei periodi dell'attività venatoria alle specie beccaccia, beccaccino, tordo bottaccio, tordo tassello e cesena;

ritenuto altresì di contro dedurre alle restanti osservazioni espresse dall'ISPRA come riportato nella relazione allegata quale parte integrante al presente provvedimento (All. A1);

ritenuto opportuno fornire, contestualmente alle disposizioni del Calendario venatorio regionale 2011/2012, istruzioni operative supplementari relative al tesserino venatorio regionale, alle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, ai divieti ed ai mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria;

dato atto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 44, comma 5, della l.r. 70/1996, la Giunta regionale può:

- modificare i termini dei periodi di attività venatoria ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge 157/92, a far data dal 1 agosto e fino al 31 gennaio;
- ridurre le giornate fisse di caccia su proposta del Comitato di gestione degli ATC;
- anticipare e posticipare l'apertura dell'esercizio venatorio e la chiusura anticipata a determinate specie;

viste le proposte con le quali i Presidenti dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA ed i concessionari delle Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico-venatorie (AATV) hanno richiesto:

- l'anticipo dell'apertura al 1° settembre, da appostamento temporaneo, negli ATC e nei CA, nelle AFV e nelle AATV, alle specie: cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e tortora, in ragione dei lamentati danni alle produzioni agricole;
- l'anticipo dell'apertura dell'attività venatoria alla specie cinghiale alla terza domenica di settembre ed al 15 agosto, in caso di prelievo selettivo;
- l'anticipo dell'apertura al 1° settembre alla specie fagiano e starna nelle sole AATV;
- l'anticipo della chiusura al 4 dicembre alla specie lepre;
- il posticipo dell'apertura per la specie lepre, minilepre, coniglio selvatico, fagiano e volpe, con conseguente posticipo della chiusura negli ATC, nei CA e nelle AFV di pianura, nel rispetto dei termini temporali stabiliti dall'art. 44 della l.r. 70/1996;
- il posticipo dell'apertura con conseguente posticipo della chiusura per la specie fagiano nelle AATV;
- il posticipo dell'apertura dell'attività venatoria alla specie cinghiale nei CA, con conseguente posticipo della chiusura;
- il posticipo dell'apertura alla specie pernice rossa e starna negli ATC e nei CA, con conseguente posticipo della chiusura;

vista la nota n. 11419/DB1111 del 6.5.2011 con cui è stato richiesto, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 70/96, il parere dell'ISPRA in merito alle suesposte richieste di modifica dei periodi dell'esercizio venatorio avanzate da alcuni ATC, CA, AFV e AATV;

considerato che in ordine alla richiesta di parere circa la modifica dei periodi dell'esercizio venatorio, l'ISPRA con la citata nota n. 0018327/T-A11 del 27.5.2011 ha sostanzialmente condiviso l'impostazione adottata dall'Amministrazione regionale;

sentito, nella riunione del 19 maggio 2011, il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, in merito alla bozza del calendario venatorio e alle proposte di variazione dei relativi periodi presentate dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA;

tenuto conto, infine, che le eventuali variazioni dei periodi di prelievo degli ungulati saranno approvate con i relativi provvedimenti autorizzativi. Analogamente si provvederà all'approvazione delle proposte di variazione dei periodi di caccia nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie;

ritenuto pertanto, per i suddetti motivi, di modificare i periodi del prelievo venatorio come riportato nell'allegato prospetto, parte integrante del presente provvedimento (All. C1 e C2);

ritenuto di estendere tale possibilità anche agli istituti privati della caccia (AFV e AATV) ricadenti nei territori degli ATC sopra indicati, laddove i concessionari ne facciano formale richiesta;

ritenuto, pertanto, di approvare, così come riportati negli allegati A) e B), parte integrante del presente provvedimento:

- il calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2011/2012;
- le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio;

ritenuto, inoltre, di autorizzare, secondo le indicazioni riportate nelle allegate tabelle C1) e C2):

- la modifica dei periodi dell'esercizio venatorio;
- la riduzione delle giornate fisse di caccia;
- l'anticipo e la posticipazione dell'apertura e la chiusura anticipata della caccia;

ritenuto opportuno precisare che l'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie;

Dell'avvenuta pubblicazione sul Bollettino regionale sarà data immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, alle Province, agli ATC ed ai CA ed alle associazioni agricole, di protezione ambientale e venatorie. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria anzidetti devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento, prima dell'inizio dell'attività venatoria, con le procedure previste al punto 7 (Pubblicità degli atti) delle Istruzioni operative supplementari. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, della l.r. 70/96, si provvederà inoltre all'inserimento del calendario venatorio, delle istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi dell'attività venatoria sul sito internet del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2011/2012 così come riportato nell'allegato A);
- di approvare la relazione allegata quale parte integrante al presente provvedimento (All. A1) contenente le contro deduzioni al parere ISPRA circa i periodi dell'attività venatoria e le valutazioni sull'interferenza dell'attività venatoria sulle finalità di tutela proprie di ZPS e ZCS
- di approvare, altresì, le istruzioni operative supplementari, riportate nell'allegato B), relative al rilascio ed all'uso del tesserino venatorio regionale, all'esercizio venatorio negli ATC e nei CA e nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, ai divieti ed ai mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria nonché alle disposizioni vigenti per le ZPS;
- di autorizzare le modifiche dei periodi dell'esercizio venatorio relative alla stagione 2011/2012 secondo le indicazioni contenute nelle allegate tabelle C1) e C2). I nuovi periodi dell'esercizio venatorio proposti sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dell'arco temporale massimo indicati dall'art. 44, comma 1 della l.r. 70/96;
- di estendere la possibilità di anticipare al 1.9.2011 l'apertura dell'esercizio venatorio alle specie cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e tortora agli istituti privati della caccia (AFV e AATV) ricadenti nei territori degli ATC ove tale anticipo è stato autorizzato, qualora i concessionari ne facciano formale richiesta.

Le Province, qualora rilevino il sussistere delle condizioni descritte dall'art. 29, comma 2, della l.r. 70/1996, come integrato dalla l.r. 9/2000, daranno immediata attuazione a quanto previsto dal medesimo.

Gli allegati cui sopra si accenna costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie.

Dell'avvenuta pubblicazione sul Bollettino regionale sarà data immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, alle Province, agli ATC ed ai CA ed alle associazioni agricole, di protezione ambientale e venatorie. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento, prima dell'inizio dell'attività venatoria, con le procedure previste al punto 7 (Pubblicità degli atti) delle Istruzioni operative supplementari. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, della l.r. 70/96, si provvederà inoltre all'inserimento del calendario venatorio, delle istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi dell'attività venatoria sul sito internet del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE
La Giunta regionale
Vista la legge 4.6.2010, n. 96
Visto l'art. 45 della l.r. n. 70 del 4 settembre 1996
Visto l'art. 23 della l.r. n. 22 del 6 agosto 2009
vista la D.G.R. n. 45-2200 del 13/06/2011
pubblica il seguente:
CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA
STAGIONE 2011/2012

1) STAGIONE VENATORIA

1.1. La stagione venatoria ha inizio il 18 settembre 2011 e termina il 31 gennaio 2012.

2) GIORNATE ED ORARIO DI CACCIA

- a) Il cacciatore, nel territorio destinato alla gestione della caccia programmata, può esercitare l'attività venatoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.
- b) Il cacciatore, nel territorio della zona Alpi destinato alla gestione della caccia programmata, può esercitare l'attività venatoria nelle giornate di mercoledì e domenica.
- c) Per la caccia di selezione agli ungulati, l'esercizio venatorio è consentito per non più di due giornate di caccia alla settimana a scelta nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, secondo le disposizioni previste in ogni A.T.C. ed in ogni C.A..
- d) L'esercizio venatorio è consentito per non più di due giorni consecutivi ed è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.
- e) La caccia è consentita su tutto il territorio regionale da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
- f) La caccia di selezione agli ungulati è consentita sino ad un'ora dopo il tramonto.

3) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA

3.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

a) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 4 dicembre:

coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

lepre comune (*Lepus europaeus*);

minilepre (*Silvilagus floridanus*);

b) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

fagiano (*Phasianus colchicus*);

tortora (*Streptopelia turtur*);

quaglia (*Coturnix coturnix*);

c) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli ATC o dei CA e approvati dalla Giunta regionale:

pernice rossa (*Alectoris rufa*)

starna (*Perdix perdix*);

d) – specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

cornacchia nera (*Corvus corone*);

cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);

gazza (*Pica pica*);

volpe (*Vulpes vulpes*), secondo piani numerici di prelievo;

e) - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 20 gennaio:

germano reale (*Anas platyrhynchos*);

f) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre:

beccaccia (*Scolopax rusticola*);

beccaccino (*Gallinago gallinago*);

g) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 10 gennaio:

cesena (*Turdus pilaris*);

tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);

tordo sassello (*Turdus iliacus*);

h) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio:

colombaccio (*Columba palumbus*);

i) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei Comprensori alpini e approvati dalla Giunta regionale:

coturnice (*Alectoris graeca*);

fagiano di monte (*Tetrao tetrix*);

lepre bianca (*Lepus timidus*);

pernice bianca (*Lagopus mutus*);

l) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani di prelievo basati su censimenti, qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni, proposti dagli ATC e dai CA e approvati dalla Giunta regionale:

camoscio (*Rupicapra rupicapra*);

capriolo (*Capreolus capreolus*);

cervo (*Cervus elaphus*);

daino (*Dama dama*);

muflone (*Ovis musimon*);

m) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre nella zona faunistica delle Alpi e dal 1° novembre al 31 gennaio nella zona faunistica di pianura:

cinghiale (*Sus scrofa*).

3.2. L'esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie volpe e cinghiale a squadre, anche con l'ausilio dei cani, ed agli ungulati.

4) CARNIERE GIORNALIERO STAGIONALE

4.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito l'abbattimento massimo di due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune e di un solo capo delle seguenti specie: fagiano di monte o coturnice o pernice bianca o lepre bianca, di otto capi delle specie migratorie di cui quattro anatidi e di non più di due beccacce.

4.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabiliti:

a) camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino: complessivamente un capo annuale;

b) cinghiale: cinque capi annuali;

c) coturnice, pernice bianca, lepre bianca e fagiano di monte: complessivamente quattro capi annuali con il limite di due capi per coturnice e pernice bianca ed un capo per fagiano di monte e lepre bianca nel rispetto del piano numerico di prelievo;

d) lepre comune: cinque capi annuali;

e) starna e pernice rossa: due capi annuali per specie;

f) coniglio selvatico, fagiano e minilepre: 20 capi annuali per specie.

4.3. Il limite di abbattimento alle specie di cui alle lett. a) e b) può essere variato con provvedimento della Giunta regionale, anche su richiesta degli organismi di gestione degli ATC e dei CA previa verifica della loro consistenza o dei danni arrecati al patrimonio agro-silvo-pastorale.

4.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nelle precedenti lett. a), b), c), d), e), e f), non superiore a 50 di cui non più di 10 scolopacidi e 30 anatidi.

5) ORA LEGALE DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

5.1. L'ora legale di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

ORA LEGALE

- dal 15 al 31 agosto dalle ore 5,30 alle ore 20,00;
- dal 1° al 15 settembre dalle ore 5,45 alle ore 19,45;
- dal 16 al 30 settembre: dalle ore 6,15 alle ore 19,30;
- dal 1° al 29 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,45;

ORA SOLARE

- dal 30 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 7,00 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15.

6) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI

6.1. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia negli ATC o nel CA ove risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria:

- dal 15 agosto fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio in zona di pianura e dal 1° settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio in zona Alpi, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione. L'addestramento dei cani nelle ZPS e nelle ZSC ricadenti nel territorio degli ATC può essere effettuato a partire dal 1° settembre 2011.

6.2. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie.

6.3. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.

7) Per quanto non espressamente previsto nel presente calendario valgono le disposizioni vigenti in materia.

8) Sono da ritenersi non valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale per la stagione 2011/2012, predisposto, per ragioni tecniche, prima dell'approvazione del presente calendario venatorio, qualora risultino in contrasto con le disposizioni del medesimo.

L'ASSESSORE
ALL'AGRICOLTURA E FORESTE,
CACCIA E PESCA

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Contro deduzioni alle osservazioni dell'ISPRA sulla proposta di Calendario venatorio 2011/2012

PREMESSA

La Commissione Europea ha da tempo costituito un Comitato scientifico (Comitato Ornis) composto da esperti ornitologi che hanno ricevuto il compito di stabilire, specie per specie e paese per paese le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale.

I risultati del lavoro della Commissione sono riportati nel documento "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-natal migration of huntable bird species in the EU", ufficialmente adottato dalla Commissione Europea.

Ai fini della predisposizione del Calendario venatorio 2011/2012 il quadro normativo di riferimento risulta, pertanto, il seguente:

- legge 4.6.2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea – Legge Comunitaria 2009);
- art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dall'art. 42 della l. 4.6.2010, ai sensi del quale gli uccelli selvatici non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (nidificazione prenuziale);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 22 gennaio 2009 ("Modifica del Decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZCS) e Zone di protezione speciale (ZPS) ") pubblicato sulla G.U. n° 33 del 10.2.2009;
- articoli 44, 45 e 46 della l.r. 70/1996;
- art. 41, comma 7, della l.r. 19/2009 ai sensi del quale, "ove consentita, la gestione venatoria nelle aree della rete Natura 2000 è affidata, ai sensi della l.r. 70/1996, ai Comitati di gestione degli ATC e dei CA o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV), che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione";
- D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008, così come modificata dalla D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 e come integrata con D.G.R. n. 25-12333 del 12.10.2009, con la quale sono stati approvati:
 - i divieti e le limitazioni da applicare nelle ZPS regionali in riferimento all'attività venatoria così come indicato nel sopra citato D.M. 22 gennaio 2009;
 - l'elenco delle ZPS in cui è vietato l'uso dei pallini di piombo per la presenza di zone umide.

Con la citata D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008, così come modificata dalla D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 e come integrata con D.G.R. n. 25-12333 del 12.10.2009, è stato altresì stabilito l'obbligo comunque previsto per gli enti gestori delle ZPS, per i Comitati di gestione degli ATC e dei CA, per i concessionari delle aziende faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie interessati di porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza delle ZPS sui territori di competenza e le relative limitazioni. Alle violazioni si applica, ove non previsto dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa di cui alla lettera qq) dell'art. 53 della l.r. 70/1996.

1. PERIODI DELL'ATTIVITA' VENATORIA

Si ritiene opportuno contro dedurre alle osservazioni dell'ISPRA sulla proposta di calendario venatorio 2011/2012 come di seguito riportato.

L'ambiente piemontese ha subito notevoli trasformazioni negli ultimi decenni non solo per via dell'urbanizzazione crescente ma anche per le conseguenze che il mercato globale ha avuto sul settore agricolo.

In pianura le coltivazioni di mais caratterizzano fortemente il paesaggio rurale mentre nelle zone collinari e pre-alpine le piccole aziende che conducono appezzamenti di scarsa estensione ma variamente coltivati, stanno lentamente ma inesorabilmente scomparendo, cedendo terreno al bosco.

La fauna selvatica ha subito queste trasformazioni, in alcuni casi favorita dalle medesime, in altri adattandosi ai cambiamenti ed in altri ancora riducendo le popolazioni in proporzione al proprio habitat.

Da un lato si è pertanto assistito ad un notevole incremento delle popolazioni di ungulati e corvidi e dall'altro si è dovuta registrare la diminuzione, tra le altre, dei popolamenti della specie *Lepus europaeus*.

Il fagiano comune, da parte sua subisce fortemente l'impatto dei predatori, soprattutto di quelli maggiormente adattabili ai cambiamenti ambientali.

Tradizionalmente l'attività venatoria in Piemonte è rivolta soprattutto a lepre comune e fasianidi cui si è aggiunto recentemente il prelievo degli ungulati selvatici.

Il sistema caccia piemontese composto dai suoi molteplici aspetti sociali ed organizzativi (ATC e CA), economici (AFV e AATV) ed ambientali è pertanto costruito in modo prevalente su tali forme di prelievo venatorio.

Intervenire sui fattori che lo compongono implica provocare squilibri nella gestione e direzione del sistema medesimo (calo repentino dell'utenza venatoria, aumento del fenomeno dannoso, diminuzione delle risorse con cui far fronte a questi ultimi).

Per le ragioni sopra evidenziate la consistenza delle specie lepre e dei fasianidi negli ultimi decenni è stata integrata con annuali immissioni di soggetti d'allevamento.

L'ISPRA, pur ritenendo che tale pratica vada quanto più possibile scoraggiata, di fatto ha espresso il proprio parere favorevole ad immissioni quantitativamente limitate delle specie lepre, fagiano, pernice rossa e starna che, come previsto dalla l.r. 22/2009, possono essere motivatamente prorogate fino al 31 luglio.

La Regione Piemonte per parte sua ha governato tale pratica venatoria favorendo il ripopolamento con soggetti provenienti da aree od allevamenti piemontesi, in modo da limitare il più possibile lo *stress* derivante all'animale dai lunghi trasferimenti che ne compromette seriamente le possibilità di sopravvivenza una volta immesso, e contrastando l'immissione di soggetti provenienti da altre regioni o stati esteri.

Per le specie lepre e fagiano negli ultimi anni la pratica del ripopolamento con soggetti d'allevamento è stata sempre più sostituita in alcune province dalla riproduzione naturale di capi autoctoni provenienti da aree dove la specie è oggetto di tutela (aree a caccia specifica).

Tali iniziative unitamente ad un sempre più marcato interesse venatorio per le specie ungulate (in particolar modo cinghiale) hanno ridotto considerevolmente, nell'ultimo decennio, la spesa complessivamente sostenuta da ATC e CA per le immissioni di lepri e fagiani d'allevamento.

Va inoltre considerato che le specie in questione sono oggetto di piani d'incentivazione nelle Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico-venatorie (AATV) e che limitare il periodo dell'attività venatoria comporterebbe un consistente danno

Allegato A1

economico alle aziende che già lamentano la contrazione dell'utenza venatoria che si accompagna alle ripercussioni della congiuntura economica.

Peraltro, come si evince dall'allegato quadro comparativo, i periodi proposti in nessun caso interferiscono con quelli espressamente vietati dal Key Concepts Document e coincidenti con le delicate fasi della migrazione prenuziale, della riproduzione e della cura della prole.

Ciò stante si ritiene opportuno ribadire, per le specie fagiano, pernice rossa, starna e quaglia, oggetto di immissioni, il periodo proposto anche perché esso coincide integralmente con quello indicato dal Key Concepts Document.

Va sottolineato, inoltre, che:

- la pernice rossa e la starna sono prelevabili in base a specifici piani numerici;
- molti ATC e CA non prevedono il prelievo della specie starna e pernice rossa ed in alcuni ambiti l'attività a tali specie viene chiusa anticipatamente per favorire la loro ripresa;
- il periodo riproduttivo della starna, in Piemonte, è giunto a compimento alla terza domenica di settembre come peraltro rilevato dalla pubblicazione "Uccelli d'Italia" di Spagnesi e Serra, edita dallo stesso Istituto (settembre 2004), e da cui risulta che ad Agosto è già terminata la fase di cura della prole.

L'anticipo alla terza domenica di settembre dell'apertura alla lepre consente di chiudere anticipatamente la caccia a tale specie in modo da permettere una gestione razionale della medesima mediante le catture ed i ripopolamenti cui sopra si è accennato.

Si ritiene, che, nel territorio piemontese, a tale data, si sia già compiuto lo sviluppo degli ultimi nati, salvo casi di nidiate tardive, e che la stagione riproduttiva sia giunta al suo termine.

Inoltre va sottolineato che il periodo compreso tra la seconda metà di settembre ed i primi di novembre è caratterizzato dalla presenza di copertura vegetativa che offre alla specie un sicuro riparo e conseguentemente maggiori possibilità di sopravvivere alla cerca del cacciatore.

Con il diminuire della copertura vegetativa tali possibilità si riducono fortemente.

Per quanto sopra esposto si ribadiscono i periodi proposti anche per il prelievo delle specie lepre, minilepre e coniglio selvatico.

Circa le limitazioni proposte dall'ISPRA all'attività di addestramento cani si deve far presente che:

- sono poche le zone destinate all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia istituite in Piemonte;
- la pressione di tale attività sulla fauna selvatica risulta limitata in quanto non tutti i cacciatori sono in possesso di un ausiliare, in considerazione del tipo di caccia praticata e del costo conseguente;
- solo il cacciatore ammesso ad un ATC può esercitare l'addestramento nel territorio di competenza;
- l'attività favorisce l'irradiamento della fauna, soprattutto quella immessa, rendendone più difficoltosa la cerca ai fini venatori;
- non è auspicabile l'utilizzo di un cane nell'attività venatoria senza un preliminare addestramento ed il periodo proposto viene ritenuto troppo limitato dai cinofili.

Si sottolinea, inoltre, la contraddizione delle motivazioni in base alle quali l'ISPRA da un lato consente l'utilizzo dei cani per effettuare i censimenti estivi e suggerisce, dall'altro, il posticipo al 1° settembre della data di apertura per l'addestramento e l'allenamento degli stessi ausiliari.

Ciò stante si ritiene di ribadire il periodo proposto per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia.

Il termine di riconsegna del tesserino venatorio da parte del cacciatore è previsto, dall'art. 39, comma 2, lett. d) della l.r. 70/1996, "entro il 30 settembre".

Si ritiene di dover rispettare tale previsione normativa in ragione dell'opportunità di non aggravare ulteriormente gli adempimenti amministrativi cui il cacciatore è già soggetto, obbligandolo a recarsi più volte presso la sede dell'ATC o del CA e tenuto conto dell'età media dell'utenza venatoria da cui si evince la massiccia presenza nelle sua fila di molti "over 65" che vivono in aree rurali, cacciano nelle vicinanze del luogo in cui abitano e che hanno difficoltà di spostamento da un centro abitato ad un altro.

D'altronde la necessaria raccolta dei dati relativi al prelevato nel corso della stagione viene già ora svolta da molti ATC e CA che hanno predisposto apposite schede riepilogative che il cacciatore è incentivato a compilare.

Pur condividendo le osservazioni espresse dall'Istituto circa l'opportunità di adottare munizioni atossiche nella pratica venatoria alla specie cinghiale ovvero di consentire l'utilizzo della canna rigata si deve far presente che la vigente normativa regionale (art. 48, comma 4, l.r. 70/1996) impone l'uso del fucile a canna liscia in tale caccia.

Si prevede una modifica di legge che consenta l'attuazione del suggerimento dell'ISPRA.

2. VALUTAZIONI SULL'IMPATTO DELL'ATTIVITA' VENATORIA SULLE SPECIE PRESENTI NELLE ZPS E NELLE ZCS

L'ISPRA ha finora ritenuto condivisibili, sotto il profilo tecnico, le limitazioni dell'attività venatoria nelle ZPS come riportate al punto 6 delle Istruzioni operative supplementari del Calendario venatorio.

Tuttavia, l'Istituto, pur dando atto che la valutazione d'incidenza riguarda più propriamente gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, così come peraltro confermato dalla Sentenza del TAR Piemonte n. 691 del 10.9.2010, suggerisce di considerare l'opportunità di sottoporre ad una valutazione preventiva dell'impatto dell'attività venatoria anche i calendari venatori regionali.

Ritenuto condivisibile quanto suggerito dall'ISPRA in ordine all'opportunità di una valutazione dell'impatto dell'attività venatoria sulle specie di avifauna presenti in tali zone, si è ritenuto di adottare il seguente metodo di lavoro:

- RILEVAZIONE DEI SITI NON COMPRESI IN AREE PROTETTE PRECLUSE ALL'ATTIVITA' VENATORIA;
- ESCLUSIONE DEI SITI NON PROTETTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DI SPECIE VEGETALI O DI SPECIE ANIMALI CUI LA CACCIA NON ARRECA DANNO O DISTURBO;
- RILEVAZIONE DELLE SPECIE PRESENTI NEI SITI NON PROTETTI;
- ESAME DELLA FENOLOGIA DELLE SPECIE PRESENTI:
 - STANZIALE;
 - MIGRATORE;
- ESAME DELLA FENOLOGIA DELLE SPECIE PRESENTI IN CIASCUN SITO NON PROTETTO:
 - STANZIALE;
 - NIDIFICANTE;
 - NON NIDIFICANTE;
 - DI PASSO;
 - SVERNANTE;
 - IRREGOLARE;
- IN CASO DI SPECIE STANZIALE INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO DI RIPRODUZIONE;

Allegato A1

- IN CASO DI SPECIE MIGRATRICE INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO DI PRESENZA NEL SITO E DEL PERIODO DI RIPRODUZIONE OVVERO DEI PERIODI DI PASSO;
- INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIE PER LE QUALI PRESENZA, PASSO O RIPRODUZIONE COINCIDONO CON IL PERIODO IN CUI E' CONSENTITO L'ESERCIZIO DELLA CACCIA.

Complessivamente sono presenti in Piemonte n. 61 ZPS e n. 123 SIC.

In seguito ad una preliminare disamina si è proceduto ad escludere dal novero delle aree cui prestare una particolare attenzione, ai fini della predisposizione del calendario venatorio, quelle zone che ricadono in aree protette od oggetto di tutela ovvero quelle che, pur non risultando incluse in aree protette, sono finalizzate alla tutela di biotopi particolari, di specie di invertebrati, anfibi, rettili, pesci o flora cui l'esercizio dell'attività venatoria non può arrecare alcun disturbo.

In particolare è emerso che:

- n. 58 tra ZPS e SIC risultano far parte di aree protette (anche istituite dalle Province);
- n. 17 tra ZPS e SIC sono stati istituiti al fine di salvaguardare specie vegetali o animali cui la caccia non arreca alcun danno.

Tenuto conto di ZPS e SIC coincidenti si è proceduto a valutare l'impatto dell'attività venatoria su 44 delle medesime aree, non oggetto di alcuna forma di protezione, ed in cui risultano presenti 69 specie di avifauna.

Va sottolineato che le specie di avifauna oggetto di tutela e presenti nelle zone in questione non sono nel novero delle specie cacciabili in Piemonte e, pertanto, l'unica valutazione da effettuarsi è quella relativa al "disturbo" che l'attività venatoria può arrecare a tali specie ovvero al pericolo di "confusione" tra una specie protetta ed una venabile.

Ai fini delle valutazioni anzidette si è ritenuto necessario, quindi, definire il significato del termine "disturbo".

Si ritiene che con il termine "disturbo" possa essere indicata qualunque azione che possa arrecare gravi danni alle specie di avifauna nel periodo della riproduzione (abbandono delle uova o dei piccoli a possibili predatori) od azioni che possano limitarne le possibilità di sopravvivenza (mancanza prolungata di risorse alimentari e/o idriche) e di adeguati periodi di riposo.

Si deve sottolineare, in proposito, l'assoluta mancanza di dati scientifici che definiscano oggettivamente le conseguenze del disturbo sulle specie in questione e, comunque, il periodo in cui l'attività venatoria può arrecare disturbo all'avifauna è alquanto limitato (tre giorni settimanali in pianura e due nella zona delle Alpi).

In particolare va sottolineato che il "disturbo" assume valenze diverse a seconda del territorio, delle modalità di caccia e della pressione venatoria.

Si ritiene pertanto che l'attuale situazione piemontese caratterizzata dalla molteplicità di aree protette (in cui la stragrande maggioranza di ZPS e SIC risultano inclusi), costituisca di per se un elemento atto a limitare i fenomeni di disturbo come sopra definiti.

L'avifauna, infatti, qualora disturbata dalla caccia può trovare agevolmente rifugio in idonee zone limitrofe soggette a divieto di caccia.

Circa il pericolo di "confusione" tra specie venabili e non si è prestata particolare attenzione alla presenza, in alcune zone, della specie moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) appurando tuttavia che tale specie può essere confusa con la sola Moretta (*Aythya fuligula*) che non risulta venabile in Piemonte ("Uccelli d'Italia" - Spagnesi e Serra – ex INFS ora ISPRA - settembre 2004).

Quanto sopra premesso si ritiene non necessaria l'adozione di ulteriori precauzioni limitative dell'attività venatoria nelle ZPS e nei SIC, oltre a quelle elencate al punto 6 delle Istruzioni operative supplementari.

QUADRO COMPARATIVO DEI PERIODI DI MIGRAZIONE, RIPRODUZIONE E PRELIEVO VENATORIO

TABELLA ALLEGATO A 1

SPECIE	MESE	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ENTE	
	DECADE	I II III													
SPECIE	LEPRE COMUNE													UE	
															ISPRA
															REGIONE riproduzione
	MINILEPRE *														UE
															ISPRA
															REGIONE riproduzione
	CONIGLIO SELVATICO														UE
															ISPRA
															REGIONE riproduzione
	FAGIANO														UE
															ISPRA
															REGIONE KCD migrazione prenuziale e riproduzione
	QUAGLIA														UE
															ISPRA
															REGIONE KCD migrazione prenuziale e riproduzione
	COLOMBACCIO														UE
														ISPRA	
														REGIONE KCD migrazione prenuziale e riproduzione**	
TORTORA														UE	
														ISPRA	
														REGIONE KCD migrazione prenuziale e riproduzione	
BECCACCIA														UE	
														ISPRA	
														REGIONE KCD migrazione prenuziale e riproduzione	
BECCACCINO														UE	
														ISPRA	
														REGIONE KCD migrazione prenuziale e riproduzione	
PERNICE ROSSA														UE	
														ISPRA	
														REGIONE KCD migrazione prenuziale e riproduzione	
STARNA														UE	
														ISPRA	
														REGIONE KCD migrazione prenuziale e riproduzione	
CESENA														UE	
														ISPRA	
														REGIONE KCD migrazione prenuziale e riproduzione	
TORDO BOTTACCIO														UE	
														ISPRA	
														REGIONE KCD migrazione prenuziale e riproduzione	
TORDO SASSELLO														UE	
														ISPRA	
														REGIONE KCD migrazione prenuziale e riproduzione	
GERMANO REALE														UE	
														ISPRA	
														REGIONE KCD migrazione prenuziale e riproduzione***	
LEGENDA	MIGRAZIONE PRENUZIALE E RIPRODUZIONE DA KEY CONCEPTS DOCUMENT													*	VIENE PROPOSTA L'ERADICAZIONE DELLA SPECIE DA PARTE DELL'ISPRA
	PRELIEVO VENATORIO SECONDO UNIONE EUROPEA													**	PER IL COLOMBACCIO L'ISPRA CONSIDERA IDONEO UN PERIODO DI CACCIA DAL 1/1 AL 10/1 DA APPOSTAMENTO
	PRELIEVO VENATORIO SECONDO ISPRA													***	PER IL GERMANO REALE L'ISPRA CONSIDERA IDONEO UN PERIODO DI CACCIA DAL 1/10 AL 20/1
	PRELIEVO VENATORIO PROPOSTO DA REGIONE PIEMONTE														

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

1) TESSERINO REGIONALE

- 1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 2 della l.r. 70/96.
- 1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'ATC o del CA all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva.
- 1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'ATC o il CA in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.
- 1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'ATC o il CA di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia di Torino presso la Regione Piemonte - Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.
- 1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella regione ove esercita l'attività.
- 1.6. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e i capi di fauna selvatica non appena abbattuti e a recupero avvenuto. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno alla X.
- 1.7. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.
- 1.8. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino si applicano le disposizioni dell'art. 39, comma 4 della l.r. 70/96.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

- 2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio venatorio è consentito tutti i giorni fatti salvi i limiti di cui al punto 2) lett. d), e) ed f) del calendario venatorio regionale e fermo restando il limite massimo di giornate consentite per ciascun cacciatore; l'esercizio dell'attività venatoria è consentito secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.
- 2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni di cui al punto 1.6 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina oggetto di piani di prelievo approvati dalla Giunta regionale.
- 2.3. Gli uffici regionali competenti e gli ATC ed i CA rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle AFV e nelle AATV del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, comma 2, della l.r. 70/1996.
- 2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto, il previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati compreso il cinghiale (nella zona faunistica delle Alpi), e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) DIVIETI

- 3.1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, è vietato:
 - a) negli ATC e nei CA esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato;
 - b) cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani;
 - c) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e dei cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto d'idoneità;

- d) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;
- e) usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a riceverlo od impostate con scatto provocato dalla preda, nonché quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser; usare fucile a canna rigata con canna di lunghezza inferiore a cm. 45;
- f) mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori dell'orario di caccia e l'uso di richiami elettronici;
- g) usare radio ricetrasmittenti od apparecchi telefonici mobili ai fini dell'esercizio venatorio;
- h) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia e per la caccia al cinghiale; è facoltà della Giunta regionale consentirne l'uso in casi specifici;
- i) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, ai tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo e salvo quanto disposto dall'art. 29 della l.r. 70/96;
- l) impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia è vietata;
- m) ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della l.r. 70/96;
- n) l'addestramento ed allenamento dei cani a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata, dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie, dai centri privati di riproduzione della fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 13 della l.r. 70/96;
- o) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- p) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zone di caccia riservata per scopi venatori;
- q) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 13, comma 14, e dell'art. 29 della l.r. 70/96;
- r) raccogliere palchi dei cervidi salvo la raccolta autorizzata dai Comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli enti di gestione dei parchi;
- s) vendere a privati e detenere reti da uccellazione, salvo che per l'attività di inanellamento di cui all'articolo 31 della l.r. 70/96;
- t) produrre, vendere e detenere trappole di qualsiasi tipo per la cattura di fauna selvatica;
- u) detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta, la cui detenzione è consentita ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 70/96;
- v) l'esercizio venatorio in più comprensori alpini ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-5182 del 30.1.2002.

4) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

4.1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile:

- a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
- b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

4.2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

4.3. Nella zona faunistica delle Alpi, è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica ed automatica, salvo che il caricatore sia adattato in modo da non contenere, oltre il colpo in canna, più di un colpo; è altresì vietato l'uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica ed automatica.

4.4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo, ad eccezione del cinghiale nella zona faunistica di pianura, salvo che per gli interventi di controllo autorizzati ai sensi dell'art. 29 della l.r. 70/96.

4.5. La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi.

4.6. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio a portare oltre alle armi consentite, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

4.7. Sono vietati tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'art. 48 della l.r. 70/96.

4.8. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

5.1. In deroga a quanto stabilito ai precedenti punti 1, 2 e 3 del Calendario venatorio per la stagione venatoria 2011/2012, ai sensi dell'art. 44, comma 5, della l.r. 70/1996, sono approvate le modifiche riportate nelle allegate tabelle C1 e C2.

5.2. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA regolamentano il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare la caccia a squadre, al cinghiale ed alla volpe, anche con l'ausilio dei cani. Non sono valide le disposizioni regolamentari degli ATC e dei CA non previste o in contrasto con le disposizioni vigenti. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli ATC e dei CA nei casi del presente punto si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 1, lett. qq), della l.r.70/96.

5.3. I contrassegni previsti dalle disposizioni regionali, rilasciati dagli ATC e dai CA ai cacciatori, devono essere restituiti ai medesimi organismi entro e non oltre il 15 febbraio 2012. Il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 1, lettera qq), della l.r. 70/96. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti al competente Settore tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica entro il mese di febbraio 2012, utilizzando gli specifici prospetti pubblicati sul sito del Settore anzidetto (http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/prelievo.htm; http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/cinghiale.htm; http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/piani_pre.htm).

6) ATTIVITA' VENATORIA NELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E NELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

6.1. Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 22 gennaio 2009 ("Modifica del Decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZCS) e Zone di protezione speciale (ZPS)") pubblicato sulla G.U. n° 33 del 10.2.2009 e recepito con D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 come integrata con D.G.R. n. 25-12333 del 12.10.2009, è vietato:

a) effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

b) utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone di cui all'allegato B della D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008 ("Disposizioni sull'attività venatoria nelle zone di protezione speciale in applicazione del D.M. 17 ottobre 2007"), di seguito elencate:

IT1110020	Lago di Viverone
IT1120014	Garzaia del Rio Druma
IT1120021	Risaie Vercellesi
IT1120025	Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola
IT1120029	Palude di San Genuario e San Silvestro
IT1140013	Lago di Mergozzo e Mont'Orfano
IT1150010	Garzaie novaresi

IT1160054	Fiume Tanaro e Stagni di Neive
IT1160059	Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura
IT1180028	Fiume Po - Tratto vercellese e alessandrino ⁽¹⁾

⁽¹⁾ esclusivamente nelle zone in cui è esposta esplicita tabellazione; tali zone sono indicate nella cartografia consultabile all'indirizzo <http://www.parcodelpo-vc.al.it/>.

c) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

d) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (*Lagopus mutus*) fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante l'effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 33-8604 del 21.4.2008 ("Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in regione Piemonte");

e) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, fatte salve le zone sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti; fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

g) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli;

h) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento temporaneo e in forma vagante alla specie volpe anche con l'ausilio dei cani limitatamente alle giornate di mercoledì e della domenica nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.

6.2. Per le violazioni delle suddette disposizioni si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 1, lett. qq), della l.r. 70/96.

7) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

7.1. I Comitati di gestione devono dare adeguata pubblicità al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca ed acquacoltura" all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm

7.2. I Comitati di gestione, inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo numerico per le specie: pernice bianca, coturnice, fagiano di monte (solo maschi), lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, muflone e daino;

- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato. Tali determinazioni devono essere rese pubbliche mediante affissione agli albi pretori di tutte le Amministrazioni interessate e mediante comunicazione a tutte le Associazioni venatorie e agli organi di informazione locale.

Di tali determinazioni deve altresì essere data comunicazione immediata a tutti gli organi responsabili della vigilanza venatoria territorialmente interessati.

7.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (ATC e CA), i concessionari delle aziende faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza delle ZPS sui territori di competenza e le relative limitazioni. Alle violazioni di cui alla D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 si applica, ove non previste dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa di cui alla lettera qq) dell'art. 53 della l.r. 70/1996.

L'ASSESSORE
ALL'AGRICOLTURA E FORESTE,
CACCIA E PESCA

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO C 1

ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) - STAGIONE VENATORIA 2011/2012					
A.T.C.	ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI APERTURA ATTIVITA' VENATORIA	CHIUSURA ANTICIPATA ATTIVITA' VENATORIA (ORE 24,00) MODIFICHE	ANTICIPAZIONE APERTURA ATTIVITA' VENATORIA SPECIE CINGHIALE	GIORNATE DI CACCIA	NOTE
ATC AL 1	apertura nelle gionate del 3/9, 4/9, 7/9, 10/9 e 11/9/2011 da appostamento temporaneo alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e tortora; divieto di caccia alle specie: starna e pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 4/12/2011 alla specie: lepre comune; chiusura dell'attività venatoria al 14/12/2011 alla specie: tortora; chiusura dell'attività venatoria al 18.12.2011 alle specie: fagiano e quaglia; chiusura dell'attività venatoria al 14/1/2012 alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera e gazza; dal 21/12/2011 l'attività venatoria alla specie: volpe è come da regolamento del comitato di gestione	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		appostamento temporaneo dal 21/12/2011
ATC AL 2	apertura nelle gionate del 3/9, 4/9, 7/9, 10/9 e 11/9/2011 da appostamento temporaneo alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e tortora; divieto di caccia alle specie: starna e pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 4/12/2011 alla specie: lepre comune; chiusura dell'attività venatoria al 14/12/2011 alla specie: tortora; chiusura dell'attività venatoria al 18/12/2011 alla specie: fagiano; chiusura dell'attività venatoria al 14/1/2012 alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza;	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
ATC AL 3	apertura nelle gionate del 3/9, 4/9, 7/9, 10/9 e 11/9/2011 da appostamento temporaneo alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e tortora	chiusura dell'attività venatoria al 4/12/2011 alla specie: lepre comune; chiusura dell'attività venatoria al 14/12/2011 alla specie: tortora; chiusura dell'attività venatoria al 18/12/2011 alla specie: fagiano; chiusura dell'attività venatoria al 14/1/2012 alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza;	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
ATC AL 4	apertura nelle gionate del 3/9, 4/9, 7/9, 10/9 e 11/9/2011 da appostamento temporaneo alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e tortora; divieto di caccia alle specie: starna e pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 4.12.2011 alle specie: lepre comune, fagiano femmina; chiusura dell'attività venatoria al 14/12/2011 alla specie: tortora; chiusura dell'attività venatoria al 18.12.2011 alla specie: fagiano maschio; chiusura dell'attività venatoria al 14/1/2012 alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza;	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
ATC AT 1	apertura nelle gionate del 3/9, 4/9, 7/9, 10/9 e 11/9/2011 da appostamento temporaneo alla specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e tortora; divieto di caccia alla specie: starna. apertura dell'attività venatoria al 1/10/2011 alla specie: pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 9/10/2011 alla specie: pernice rossa; chiusura dell'attività venatoria al 11/12/2011 alla specie: tortora; chiusura dell'attività venatoria al 30/11/2011 alla specie: lepre comune; chiusura dell'attività venatoria il 28.12.2011 e riapertura all' 1/1/.2012 per le specie previste dal calendario venatorio con chiusura all' 11/1/2012 per le specie: cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza;	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		

ALLEGATO C 1

ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) - STAGIONE VENATORIA 2011/2012					
A.T.C.	ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI APERTURA ATTIVITA' VENATORIA	CHIUSURA ANTICIPATA ATTIVITA' VENATORIA (ORE 24,00) MODIFICHE	ANTICIPAZIONE APERTURA ATTIVITA' VENATORIA SPECIE CINGHIALE	GIORNATE DI CACCIA	NOTE
ATC AT 2	divieto di caccia alle specie: starna e pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 30/11/2011 alla specie: lepre comune; chiusura dell'attività venatoria al 18/12/2011 alla specie: fagiano; chiusura dell'attività venatoria al 18/12/2011 a tutte le specie e riapertura al 7/1/2012 come da regolamento del Comitato di gestione alle specie: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza da appostamento temporaneo e volpe	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
ATC BI 1			dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
ATC CN 1		chiusura dell'attività venatoria al 27/11/2011 alle specie: lepre comune, coniglio selvatico, minilepre, fagiano, quaglia, starna e pernice rossa; chiusura dell'attività venatoria al 31/12/2011 alle specie: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale e colombaccio; dal 30/11/2011 l'attività venatoria si potrà esercitare come da regolamento del comitato di gestione	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
ATC CN 2	apertura dal 3/9/2011 (chiusura ore 12,00) nelle giornate di mercoledì e domenica da appostamento temporaneo alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e tortora;	chiusura dell'attività venatoria al 30/11/2011 alla specie: lepre comune; chiusura dell'attività venatoria al 15/12/2011 alle specie: fagiano, pernice rossa e starna; chiusura dell'attività venatoria al 15/1/2012 alle specie: colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera e gazza;	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
ATC CN 3		chiusura dell'attività venatoria al 16/10/2011 alla specie: fagiano femmina; chiusura dell'attività venatoria al 27/11/2011 alle specie: lepre comune, coniglio selvatico, minilepre, fagiano maschio, quaglia, tortora, starna, pernice rossa; chiusura dell'attività venatoria al 28/12/2011 alle specie: beccaccia, beccaccino, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, colombaccio, germano reale	dal 18/9/2011 al 18/12/2011	mercoledì e domenica; per le specie cinghiale e volpe: mercoledì, sabato e domenica (al sabato l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente a squadre autorizzate dal Comitato di gestione); dal 30.11.2011 l'attività venatoria alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera e gazza si potrà esercitare anche al sabato	
ATC CN 4	divieto di caccia alla specie: starna	chiusura dell'attività venatoria al 27/11/2011 a tutte le specie ad eccezione della beccaccia e beccaccino che chiude al 28/12/2011 e delle specie: germano reale, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e volpe la cui chiusura è come da calendario venatorio	dal 18/9/2011 al 18/12/2011	mercoledì e domenica; per la specie cinghiale: mercoledì, sabato e domenica (al sabato l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente a squadre autorizzate dal Comitato di gestione); dal 30.11.2011 l'attività venatoria si potrà esercitare come da regolamento del Comitato di gestione.	

ALLEGATO C 1

ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) - STAGIONE VENATORIA 2011/2012					
A.T.C.	ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI APERTURA ATTIVITA' VENATORIA	CHIUSURA ANTICIPATA ATTIVITA' VENATORIA (ORE 24,00) MODIFICHE	ANTICIPAZIONE APERTURA ATTIVITA' VENATORIA SPECIE CINGHIALE	GIORNATE DI CACCIA	NOTE
ATC CN 5	apertura dell'attività venatoria al 2/10/2011 alla specie: pernice rossa; divieto di caccia alla specie: starna	chiusura al 27/11/2011 alle specie: lepre comune, coniglio selvatico, minilepre, fagiano, quaglia, tortora e pernice rossa; chiusura dell'attività venatoria a tutte le specie al 28/12/2011 ad eccezione della volpe come da regolamento del Comitato di gestione	dal 18/9/2011 al 18/12/2011	mercoledì e domenica; per la specie cinghiale: mercoledì, sabato e domenica (al sabato l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente a squadre autorizzate dal Comitato di gestione);	
ATC NO 1		chiusura dell'attività venatoria al 4/12/2011 alla specie: lepre comune	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
ATC NO 2		chiusura dell'attività venatoria al 4/12/2011 alla specie: lepre comune	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
ATC TO 1	divieto di caccia alla specie: starna	chiusura dell'attività venatoria al 27/11/2011 alla specie: lepre comune; chiusura dell'attività venatoria al 14/12/2011 alla specie: fagiano femmina	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		prelievo specie volpe dal 1 gennaio 2012 come da regolamento del Comitato di gestione
ATC TO 2	divieto di caccia alla specie: starna e pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 30/11/2011 alla specie: lepre comune	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
ATC TO 3	apertura al 3/9/2011 da appostamento temporaneo alle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e tortora; divieto di caccia alla specie: pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 27/11/2011 alla specie: lepre comune; chiusura dell'attività venatoria al 7/12/2011 alla specie: tortora; chiusura dell'attività venatoria al 11/1/2012 alle specie: colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera e gazza	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
ATC TO 4	divieto di caccia alle specie: starna e pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 27/11/2011 alle specie: lepre comune e fagiano femmina	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
ATC TO 5	divieto di caccia alle specie: starna e pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 30/11/2011 alle specie: lepre comune, coniglio selvatico e minilepre; chiusura dell'attività venatoria al 18/12/2011 alle specie: fagiano e quaglia	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
ATC VC 1		chiusura dell'attività venatoria al 30/11/2011 alla specie: lepre comune	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
ATC VC 2		chiusura dell'attività venatoria al 30/11/2011 alla specie: lepre comune	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		

ALLEGATO C 2

ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA NEI COMPRESORI ALPINI (CA) - STAGIONE VENATORIA 2011/2012

C.A.	ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI APERTURA ATTIVITA' VENATORIA	CHIUSURA ANTICIPATA ATTIVITA' VENATORIA (ORE 24,00) - MODIFICHE	ANTICIPAZIONE E POSTICIPAZIONE APERTURA ATTIVITA' VENATORIA SPECIE CINGHIALE	GIORNATE DI CACCIA	NOTE
C.A. BI 1	apertura dell'attività venatoria a tutte le specie al 2/10/2011 divieto di caccia alla specie: pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 4/12/2011 alla specie: lepre comune chiusura dell'attività venatoria al 29/12/2011 a tutte le specie ad eccezione della volpe la cui chiusura è come da calendario			
C.A. CN 1		chiusura dell'attività venatoria al 30/11/2011 alla specie: lepre comune chiusura al 18/12/2011 a tutte le altre specie	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
C.A. CN2	divieto di caccia alla specie: pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 4/12/2011 alle specie: lepre comune, coniglio selvatico e minilepre; chiusura dell'attività venatoria al 18/12/2011 a tutte le altre specie ad eccezione delle specie: cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e volpe	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
C.A. CN 3		chiusura dell'attività venatoria al 27/11/2011 alla specie: lepre comune	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
C.A. CN 4	divieto di caccia alla specie: pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 4/12/2011 alle specie: lepre comune, coniglio selvatico e minilepre; chiusura dell'attività venatoria al 18/12/2011 a tutte le specie	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
C.A. CN 5		chiusura dell'attività venatoria al 4/12/2011 alle specie: lepre comune, coniglio selvatico e minilepre; chiusura dell'attività venatoria a tutte le specie al 31/12/2011 ad eccezione della specie volpe la cui attività chiude al 18/12/2011 e riapre il 4/1/2012 solo a squadre come da regolamento del Comitato di gestione	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
C.A. CN 6	divieto di caccia alla specie: pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 4/12/2011 alle specie: lepre comune, coniglio selvatico, minilepre; chiusura dell'attività venatoria al 18/12/2008 a tutte le specie ad eccezione della specie: beccaccia la cui chiusura è come da calendario; chiusura dell'attività venatoria al 18/12/2011 alla specie volpe e riapertura al 21/12/2011 solo a squadre come da regolamento del Comitato di gestione	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
C.A. CN 7	divieto di caccia alla specie: pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 4/12/2011 alle specie: lepre comune, coniglio selvatico e minilepre; chiusura dell'attività venatoria al 18/12/2011 a tutte le specie	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
C.A. TO 1	divieto di caccia alla specie: starna e pernice rossa	chiusura dell'attività venatoria al 20/11/2011 alle specie: lepre comune, coniglio selvatico e minilepre; chiusura dell'attività venatoria a tutte le specie al 18/12/2011	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		

N.B. Nei territori ricadenti nelle zone di protezione speciale (ZPS) è vietato effettuare la preapertura dell'attività venatoria con eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

ALLEGATO C 2

ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA NEI COMPRESORI ALPINI (CA) - STAGIONE VENATORIA 2011/2012

C.A.	ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI APERTURA ATTIVITA' VENATORIA	CHIUSURA ANTICIPATA ATTIVITA' VENATORIA (ORE 24,00) - MODIFICHE	ANTICIPAZIONE E POSTICIPAZIONE APERTURA ATTIVITA' VENATORIA SPECIE CINGHIALE	GIORNATE DI CACCIA	NOTE
C.A. TO 2		chiusura dell'attività venatoria al 4/12/2011 alla specie: lepre comune	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
C.A. TO 3		chiusura dell'attività venatoria al 30/11/2011 alla specie: lepre comune	dal 18/9/2011 al 18/12/2011		
CA TO 4	apertura dell'attività venatoria a tutte le specie al 2/10/2011	chiusura dell'attività venatoria al 30/11/2011 alle specie: lepre comune; chiusura attività venatoria al 30/10/2011 alla specie: starna; chiusura dell'attività venatoria al 31/12/2011 a tutte le specie			
CA TO 5	apertura dell'attività venatoria a tutte le specie al 2/10/2011	chiusura dell'attività venatoria al 30/11/2011 alle specie: lepre comune, coniglio selvatico e minilepre; chiusura dell'attività venatoria al 28/12/2011 a tutte le altre specie e riapertura all' 1/1/2012 alla specie volpe solo a squadre come da regolamento del Comitato di gestione			
CA VC 1		chiusura dell'attività venatoria al 30/11/2011 alla specie : lepre comune			
CA VCO 1	apertura dell'attività venatoria a tutte le specie al 2/10/2011	chiusura dell'attività venatoria al 30/11/2011 alla specie: lepre comune; chiusura dell'attività venatoria a tutte le altre specie al 28/12/2011 ad eccezione della volpe la cui chiusura è come da calendario			
CA VCO 2	apertura dell'attività venatoria a tutte le specie al 2/10/2011	chiusura dell'attività venatoria al 4/12/2011 alle specie: lepre comune, coniglio selvatico e minilepre; attività venatoria a tutte le specie al 28/12/2011 ad eccezione della volpe la cui chiusura è come da calendario	chiusura		
CA VCO 3	apertura al 2/10/2011 alle specie: lepre comune, minilepre, coniglio selvatico e volpe	chiusura dell'attività venatoria al 4/12/2011 alle specie: lepre comune, coniglio selvatico e minilepre; attività venatoria a tutte le specie al 31/12/2011	chiusura		